



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.33/2011 DEL 24/10/2011

**"DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO, DEL PESCATURISMO E
DELL'ITTITURISMO"**



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE **DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO, DEL PESCATURISMO E DELL'ITTITURISMO**

Codice cifra: Agr/SDL/2011/00000 3

RELAZIONE

Dopo ventuno anni di interventi legislativi - Legge n. 268 del 27 luglio 1999, art. 1, comma 3, "*Disciplina delle strade del vino*" - Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (*Legge finanziaria per il 2001*), art. 123 "*Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche*" - Legge n. 122 del 27 Marzo 2001, art. 23 (*Ospitalità rurale familiare*, nonché il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo", in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, - è emersa la necessità di aggiornare e modernizzare la L.R. 22 maggio 1985, n.34, che disciplina le attività agrituristiche regionali ormai non più conformi alla nuova nozione di imprenditore agricolo.

La nuova legge di orientamento agricolo, infatti, modificando l'articolo 2135 del codice civile, non solo ha ridisegnato le attività agricole, ma ha introdotto una nuova categoria di attività connesse: le cosiddette attività multifunzionali dell'impresa agricola.

Commercializzazione, valorizzazione, fornitura di beni o servizi ovvero ricezione ed ospitalità, normalmente inquadrata tra le attività industriali - commerciali, allo stato rientrano tra le attività agricole, in quanto il loro esercizio è compreso tra le attività espletate dall'imprenditore agricolo in relazione alle modifiche apportate all'art. 2135 novellato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

In particolare, la nuova legge nazionale di disciplina dell'agriturismo (Legge n. 96 del 20.02.2006) all'art. 14, comma 2, prevede che "le Regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa", salvo quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 339 del 12/10/2007.

E' emersa, perciò, la necessità di adeguare la normativa regionale alla nuova concezione di agriturismo e alle disposizioni in materia di rispetto dell'ambiente, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore, anche in considerazione delle mutate esigenze del settore.

Inoltre, al titolo II è stata introdotta, per la prima volta in Puglia, una importante materia dal carattere innovativo: la disciplina delle attività assimilate all'agriturismo previste all'art. 12 della L. 96/2006, ossia quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse già previste dal D. leg.vo n.226/2001.

La ratio è quella di valorizzare un'attività che trova nella diversificazione del reddito dei pescatori e nella tutela e promozione delle risorse ambientali, così come della cultura locale, una importante risorsa per la nostra Regione, che vanta oltre 800 Km di coste. Le due forme cosiddette di turismo "blu": pesca turismo (escursioni giornaliere) e ittiturismo (alloggio e ristorazione) che vedono protagonisti i pescatori e le tradizioni marinare della Puglia, sono destinate a crescere rappresentando una concreta proposta di riconversione dei pescatori nel periodo di fermo-pesca, offrendo un contributo alla riduzione dello sforzo di pesca.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

Il fenomeno agriturismo, ormai largamente diffuso nella Regione Puglia, ha assunto, negli ultimi anni, una posizione di rilievo nell'offerta turistica regionale. In particolare, in alcune zone si è ormai radicata una vera e propria cultura dell'ospitalità rurale, determinando, così, una nuova filosofia dell'agriturismo e del pescaturismo. Il settore del turismo in generale riveste un ruolo rilevante in Puglia e, nella fattispecie, l'agriturismo può significare un modo diverso di trascorrere una vacanza dove le risorse del territorio, quali il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico, si coniugano con l'attività agricola dell'azienda, che ha l'opportunità di valorizzare i prodotti enogastronomici tipici nonché quelli artigianali locali.

L'esercizio dell'attività agricola è, attualmente, finalizzata anche alla conservazione e alla tutela dell'ambiente, al recupero del patrimonio edilizio rurale, del patrimonio naturale e culturale, nonché al raggiungimento di sempre più elevati standard produttivi e qualitativi. Pertanto, è in atto un processo di riconversione delle aziende agricole verso una agricoltura di qualità, anziché di quantità, con l'obiettivo anche di collocare le produzioni di qualità direttamente al consumatore finale.

Una parte delle aree agricole ha perso l'originaria connotazione rurale acquisendo le specifiche caratteristiche dell'agricoltura intensiva indirizzata a rispondere alle esigenze del mercato globalizzato. Restano, comunque, vastissime aree rurali che mantengono ancora intatti i segni della millenaria opera dell'uomo.

L'insieme dei "segni" di queste aree può ancora restituire paesaggi che documentano la suggestiva storia che va dall'antichità della Magna Grecia all'epoca moderna.

Sono questi paesaggi che racchiudono, appunto, l'immenso patrimonio culturale della ruralità, il cui recupero, quando essa si presenta povera e dismessa, risulta spesso difficoltoso e disomogeneo per l'assenza di parametri di valutazione che rispecchino la profonda diversità delle situazioni.

Si rende, quindi, necessario che la gestione degli spazi naturali dell'entroterra e della costa e del patrimonio in essi contenuti si ponga in chiave completamente diversa da quella che regola lo sviluppo delle aree forti.

Ma questi paesaggi ed il nostro territorio non sarebbero oggi gli stessi senza l'opera di generazioni e generazioni di agricoltori e di pescatori che ci hanno tramandato il risultato delle loro fatiche. Le imprese agricole e ittiche, quindi, sono un anello importante e determinante della catena di fattori necessari alla formazione dell'offerta turistica. E' per questo le regolamentazioni introdotte con il corrente DDL coinvolgono necessariamente gli aspetti produttivi, quelli igienico-sanitari, quelli urbanistici ed edilizi, il turismo e il commercio, la promozione.

Uno degli aspetti più caratterizzanti di questo nuovo mondo rurale é costituito dalla funzione culturale e sociale dell'agriturismo evidenziato da un rafforzamento del legame con le tradizioni locali, storiche ed enogastronomiche e con la promozione di nuove condizioni di socialità e di solidarietà a livello di comunità territoriali già intraprese dalla Regione (masserie didattiche e sociali).

Non a caso, con la legge 730/85, prima, e con le norme contenute nel Decreto Legislativo 228/2001 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 96, poi, il legislatore ha fornito una cornice di certezza giuridica alle attività che nell'insieme si traducono nell'esercizio dell'agriturismo ed ha inserito le stesse, organicamente, nella programmazione regionale.

E' stata, inoltre, svolta un'intensa attività di consultazione delle rappresentanze interessate al fine di condividere le scelte e semplificare le procedure.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

Tutto ciò premesso, il nostro sforzo si deve concretizzare, inoltre, nella salvaguardia di alcuni principi che consentano di realizzare al tempo stesso:

- una minima ma, comunque, remunerativa attività agrituristica;
- l'individuazione di limiti oltre cui si verrebbero a perdere le caratteristiche di una sincera ed autentica ospitalità agrituristica;
- una adeguata soddisfazione delle aspettative dei fruitori.

Il Disegno di Legge è costituito da tre Titoli e 23 articoli. L'art. 1 è comune alle tre forme di offerta turistica integrata ed illustra le finalità che hanno spinto all'armonizzazione della disciplina dell'agriturismo, del pescaturismo e dell'ittiturismo.


Il Titolo I è dedicato all'agriturismo definendone l'attività e la tipologia di locali negli art. 2 e 3 e determinando criteri, limiti e norme igienico-sanitarie negli art. 4 e 5. Si passa poi alla descrizione delle procedure di iscrizione nell'Elenco provinciale degli operatori agrituristici (art.6-7-8) e delle procedure e obblighi amministrativi per l'inizio attività e le autorizzazioni comunali. L'art. 12 definisce la classificazione dell'offerta agrituristica e l'utilizzo della denominazione "agriturismo". Con l'art. 13 è istituito l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo che avrà funzioni di monitoraggio delle attività agrituristiche al fine di fornire informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia. L'art. 14 conclude la sezione dedicata alle attività agrituristiche individuando l'approvazione del "Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali" come strumento di coordinamento tra gli indirizzi della programmazione nazionale e la pianificazione territoriale regionale.

Il Titolo II è dedicato al pesca turismo e all'ittiturismo: gli art. 15 e 16 definiscono le due attività e ne determinano i criteri e i limiti per lo svolgimento stesso. L'art. 17 istituisce l'Albo Regionale degli operatori pescaturistici e ittuturistici. Dall'art. 18 all'art. 21 vengono descritte le procedure amministrative per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, gli obblighi degli operatori dei due settori e le eventuali sanzioni o revoche.

Il Titolo III è dedicato alle disposizioni finali definendo le norme transitorie (art. 22) e finanziarie (art.23).

Il presente schema di Disegno di Legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2001.


Assessore





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO, DEL PESCATURISMO E
DELL'ITTITURISMO**

Art. 1 Finalità

TITOLO I - AGRITURISMO

Art. 2 Definizione di attività agrituristica

Art. 3 Locali per attività agrituristiche

Art. 4 Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica

Art. 5 Norme igienico – sanitarie

Art. 6 Elenco provinciale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione

Art. 7 Modifiche e cancellazioni dall'elenco provinciale degli operatori agrituristici

Art. 8 Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica

Art. 9 Comunicazione di inizio attività

Art. 10 Autorizzazione comunale

Art. 11 Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale

Art. 12 Riserva di denominazione. Classificazione

Art. 13 Osservatorio regionale dell'agriturismo

Art. 14 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali

TITOLO II – PESCATURISMO E ITTITURISMO

Art. 15 Definizione delle attività di pescaturismo e ittiturismo

Art. 16 Determinazione dei criteri e limiti dell'attività di pescaturismo e ittiturismo

Art. 17 Albo Regionale degli operatori pescaturistici e ittituristici

Art. 18 Autorizzazione all'esercizio delle attività di ittiturismo

Art. 19 Obblighi degli operatori di pescaturismo

Art. 20 Obblighi degli operatori di ittiturismo

Art. 21 Sanzioni e revoca dell'autorizzazione per l'attività di ittiturismo

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Norme transitorie e finali

Art. 23 Norme finanziarie





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

**DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO, DEL PESCATURISMO E
DELL'ITTITURISMO**

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea e con i programmi nazionali e regionali concernenti l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo in campagna volte a:
 - a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
 - b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, il miglioramento delle condizioni di vita e riconoscendo il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola;
 - c) recuperare e valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
 - d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
 - e) valorizzare i prodotti tipici regionali, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
 - f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, nonché l'educazione alimentare;
 - g) favorire i rapporti tra la città e la campagna.
2. La Regione Puglia con la presente legge, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia di pesca, disciplina le attività assimilate all'agriturismo ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 96/2006 connesse alla pesca, effettuate dall'imprenditore ittico.
3. L'agriturismo, il pesca turismo e l'ittiturismo costituiscono parte integrante dell'offerta turistica complessiva della regione. La Regione, con la presente legge, intende disciplinare in modo organico l'esercizio, la promozione e gli interventi a favore di tali forme di turismo nel suo complesso che, pur con caratteristiche proprie, rappresenta un unicum sotto il profilo dell'offerta turistica in ambiente rurale, in un'ottica multifunzionale, tra agricoltura, pesca, turismo ed artigianato locale, legata alla realtà economica dell'impresa che la esercita nel rispetto e valorizzazione delle ricchezze naturali, ambientali, culturali ed enogastronomiche regionali.

TITOLO I
AGRITURISMO

Art. 2

Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate per almeno 60 giorni l'anno dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. E' altresì ammesso l'utilizzo di soggetti esterni all'impresa agricola per attività e servizi complementari all'agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
 - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati dai marchi D.O.P., I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., dal marchio collettivo d'area regionale "Prodotti di Puglia" e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali inseriti nell'elenco nazionale D.M. n. 350 del 5/6/2009. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne;
 - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;
 - d) organizzare anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristiche è considerato reddito agricolo.
5. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30/12/1991 n. 413 e s.m.e i., nonché ogni altra normativa previdenziale e fiscale riferita all'attività agrituristiche.

Art. 3

Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi già esistenti nell'azienda agricola.
2. L'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristiche è condizione per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati all'esercizio dell'attività agrituristiche.
3. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell'edificio esistente.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristiche devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico - sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20% della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.
6. I locali ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto dall'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, nonché il carattere rurale previsto dal successivo articolo 2, comma 3 bis, dello stesso D.P.R..
7. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in tre persone, devono possedere una superficie minima di mq 55,00 e devono essere sistemate ad una distanza non inferiore a metri due l'una dall'altra.

Art. 4

Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. La sussistenza della connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro attribuito alle attività agrituristiche con il tempo lavoro attribuito alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest'ultimo. I parametri unitari da applicare per il calcolo del tempo lavoro annuo, sia dell'attività agricola che dell'attività agrituristica, sono definiti con apposito provvedimento amministrativo dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale da pubblicare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato all'attività agricola si terrà conto anche di particolari svantaggi naturali derivanti dalle caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall'imprenditore agricolo. Tali maggiorazioni saranno definite nell'ambito del provvedimento amministrativo di cui al comma 1.
3. Fatto salvo il rispetto della sussistenza della connessione di cui al precedente comma 1, i limiti entro i quali può essere esercitata l'attività agrituristica sono fissati per ogni azienda nella seguente misura:
 - posti letto in numero non superiore a 40;
 - piazzole per agri-campeggio in numero non superiore a 15;
 - posti tavola in numero non superiore a 85.

Nel caso di attività agrituristica che preveda sia posti letto che piazzole per agri-campeggio, la ricettività complessiva aziendale non potrà superare le 85 unità.

4. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole dell'azienda agrituristica e delle aziende agricole della regione, nonché alla caratterizzazione dell'offerta enogastronomica regionale, l'attività di somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), deve tener conto dei seguenti criteri:
 - a. l'azienda che somministra pasti e bevande deve impiegare una quota di prodotti propri che, unitamente ai prodotti di altre imprese agricole della





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

- regione, rappresenti una percentuale non inferiore ai 60% del totale dei prodotti impiegati nell'attività agrituristica;
- b. il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali o di zona limitrofa.
5. Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma solo se realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico - culturale e ambientale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5

Norme igienico – sanitarie

1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Il Comune - tenuto conto di quanto disposto nel precedente articolo 3 e delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l'attività agrituristica - stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.
3. L'autorità sanitaria autorizza le deroghe alle vigenti norme in materia di igiene e sanità in relazione a particolari esigenze tecnologiche, tra le quali rientrano la preparazione, il confezionamento, la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande nell'esercizio dell'attività agrituristica, secondo le tradizionali consuetudini del mondo rurale.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. In particolare, potrà essere consentito l'utilizzo della cucina come laboratorio artigianale per la trasformazione dei prodotti aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò avvenga in orari in cui non è utilizzata per la preparazione dei pasti.
5. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, di concerto con le ASL ed altri soggetti interessati, emana apposito regolamento che disciplina la macellazione in azienda dei propri animali da cortile da destinare alla somministrazione di pasti.
6. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisorie.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

7. Per le piscine destinate delle aziende alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti, si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35:
- per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti, nonché per i servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi ed i servizi della struttura principale in cui la piscina è inserita;
 - è utilizzabile almeno una doccia nelle immediatezza della piscina;
 - alternativamente alla vasca lavapiedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;
 - lo spazio destinato al primo soccorso, anche ad uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego;
 - il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale;
 - non è obbligatoria la presenza dell'assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza di tale assistenza ed attrezzatura l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità. .

Art. 6

Elenco provinciale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione

1. Le Province istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche definite all'articolo 2 della presente Legge. L'iscrizione è condizione necessaria per la comunicazione di inizio attività, di cui all'articolo 9 e per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10. L'elenco è tenuto dall'Ufficio competente dell'Assessorato provinciale dell'Agricoltura a cui competono le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli iscritti nell'Elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco è preclusa, a meno che non abbiamo ottenuto la riabilitazione, a coloro:
 - a. che hanno riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - b. che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
3. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività agriturbistica. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all'Amministrazione Provinciale competente per territorio – Assessorato all'agricoltura.
4. Il Comune competente per territorio provvede all'istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro 60 giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito prevista a corredo

9





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

- della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette all'Amministrazione Provinciale competente e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L'Amministrazione Provinciale entro 30 giorni dal ricevimento delle determinazioni del Comune provvede all'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune di competenza.
5. Qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dalla data di perfezionamento della documentazione di rito a corredo della stessa non sia stata comunicata la conclusione dell'istruttoria da parte del Comune, il soggetto interessato può richiedere all'Amministrazione Provinciale l'iscrizione nell'elenco, che procede all'istruttoria con poteri sostitutivi.
 6. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, previa concertazione con le Province, disciplina in dettaglio la procedura per la richiesta di iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici e la relativa modulistica da utilizzare.
 7. Gli elenchi provinciali degli operatori agrituristici devono essere regolarmente aggiornati e pubblicati, entro il 31 Gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura delle competenti Amministrazioni Provinciali.
 8. L'iscrizione nell'elenco provinciale riguarda la specifica impresa agricola e non è cedibile a terzi.
 9. Alle Province competono le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli iscritti nell'Elenco.
 10. Le aziende, che alla data di pubblicazione della presente Legge risultano già iscritte nell'elenco regionale di cui alla L.R. 34/85, sono iscritte automaticamente negli elenchi provinciali istituiti ai sensi della presente Legge.
 11. Le Province, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza, iscritte nell'elenco provinciale ai sensi della presente Legge. A tal fine, richiedono ai Comuni di trasmettere copia delle autorizzazioni comunali rilasciate per l'esercizio di attività agrituristiche.
 12. A seguito del monitoraggio di cui al precedente comma le imprese agricole che, alla data di pubblicazione della presente Legge, risultano iscritte nell'ex elenco regionale di cui alla L.R. 34/85 e non sono ancora in possesso della autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agriturbistica, saranno invitate dalla Provincia a comunicare entro 6 mesi l'inizio attività ai sensi del successivo art. 9. Trascorso tale termine, le imprese, che non avranno comunicato l'inizio attività o le motivazioni che impediscono l'inizio attività, saranno cancellate dall'elenco provinciale degli operatori agrituristici.

Art. 7

Modifiche e cancellazioni dall'elenco provinciale degli operatori agrituristici

1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle successive norme transitorie, sono tenuti a comunicare al Comune ed all'Ufficio della Provincia competente per territorio ogni variazione dei requisiti soggettivi che possono comportare l'esclusione dall'elenco, nonché le modifiche strutturali dell'azienda che possono comportare variazioni al certificato di

10





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

- iscrizione e alle attività agrituristiche autorizzate. Tale comunicazione deve avvenire entro 60 giorni dall'avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi.
2. Nel caso di variazione della titolarità e/o della ragione sociale dell'impresa agrituristica, il Comune è tenuto a verificare se ricorrono le condizioni che precludono al nuovo soggetto l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, ai sensi di quanto stabilito dell'art. 6 comma 9.
 3. Il Comune, a seguito delle verifiche su quanto comunicato ai sensi del precedente comma 1, invia le risultanze istruttorie all'Ufficio della Provincia che provvede agli ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell'elenco provinciale.
 4. L'eventuale perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici o la variazione a quanto già autorizzato nel certificato di iscrizione, a seguito dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, è comunicata dal Comune ai soggetti interessati, che possono presentare memorie e scritti difensivi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
 5. L'Amministrazione Provinciale notifica ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall'elenco al soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o revoca dell'autorizzazione comunale di cui al successivo articolo 10.

Art. 8

Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Al fine di migliorare l'offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell'esercizio dell'attività, i soggetti iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un'abilitazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 96/2006 prima della presentazione della comunicazione di inizio attività di cui al successivo art. 9.
2. I soggetti, che alla data di pubblicazione della presente legge, risultano già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e in possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, non sono tenuti a conseguire l'abilitazione di cui al precedente comma per l'iscrizione nell'elenco provinciale.

Art. 9

Comunicazione di inizio attività

1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco provinciale e previa acquisizione dell'idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all'esercizio, il titolare dell'iscrizione deve inviare al Comune competente la comunicazione di inizio attività che consente l'avvio immediato dell'esercizio delle attività agrituristiche, nonché l'esercizio dell'attività di vendita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 228/2001. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro 60 giorni formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dallo stesso Comune.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

Art. 10

Autorizzazione comunale

1. Verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della comunicazione di inizio attività e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica.
2. Il Comune, entro 30 giorni dal rilascio, invia copia dell'autorizzazione comunale all'Ufficio della Provincia competente per territorio.

Art. 11

Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 6;
 - b. esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale, di cui all'articolo 10;
 - c. rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
 - d. esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe praticate e comunicate al Comune, come previsto alla successiva lett. f);
 - e. osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, e succ. modifiche;
 - f. inviare entro il 31 ottobre di ogni anno al Comune di competenza una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l'anno successivo. Copia della stessa va inviata all'Ufficio Provinciale ed all'A.P.T. o I.A.T. competenti per territorio.
 - g. inviare nei termini previsti dalla normativa vigente all'A.P.T. o I.A.T. competente per territorio i dati statistici della propria ricettività. Ogni A.P.T. o I.A.T. invia trimestralmente all'Osservatorio regionale dell'agriturismo di cui all'art. 13 e all'Ufficio competente della Provincia, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agrituristica della provincia.
2. Il Comune trasmette un rapporto relativo alle violazioni degli obblighi previsti dalle lettere da a) ad f) del comma precedente all'Ufficio provinciale competente per l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
3. In caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui alle lettere da a) ad f) del precedente comma 1, il Comune può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di agriturismo per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agriturismo può essere revocata dal Comune, con motivato provvedimento, qualora si accerti che il titolare della stessa:
 - a. senza giustificato motivo non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione o la abbia sospesa da almeno due anni;



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

- b. sia stato cancellato dall'elenco provinciale degli operatori agrituristici;
 - c. sia incorso nelle condizioni previste dall'articolo 6 , comma 9 che precludono l'iscrizione nell'elenco provinciale, ;
 - d. abbia subito, nel corso dell'anno, due provvedimenti di sospensione dell'attività agrituristica da parte del Comune.
5. L'avvio del procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione comunale deve essere comunicata al soggetto interessato, al fine di consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
6. In caso di revoca dell'autorizzazione comunale, a seguito di esecutività del provvedimento, il Comune deve comunicare l'avvenuta revoca all'Ufficio competente della Provincia per la conseguente cancellazione dell'azienda dall'elenco provinciale degli operatori agrituristici.

Art. 12

Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione "agriturismo" è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi della presente Legge e in possesso dell'autorizzazione comunale di cui al precedente articolo 10.
2. L'esercizio delle attività di cui articolo 2 comma 3 in assenza della specifica autorizzazione comunale di cui all'articolo 10 costituisce violazione degli articoli 17-bis e 221-ter del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater dello stesso Testo Unico.
3. Il Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia stabilisce - in sintonia con quanto definito dall'Osservatorio Nazionale dell'Agriturismo istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e sentito l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo per eventuali peculiarità regionali - i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche. Il sistema di classificazione dell'offerta agrituristica tiene conto del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio naturale, paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.
4. Le Province provvedono alla classificazione dell'offerta agrituristica sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione.
5. L'utilizzazione impropria delle denominazioni di cui al precedente comma 1 costituisce violazione agli articoli 17-bis e 221-ter del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater dello stesso T.U.L.P.S..

Art. 13

Osservatorio regionale dell'agriturismo

1. È istituito presso la Regione Puglia, quale organo consultivo, l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo con sede presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
2. L'Osservatorio è composto da:





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

- a. dal Direttore dell'area politiche per lo sviluppo rurale o suo delegato con funzioni di presidente
 - b. il Dirigente del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;
 - c. il Dirigente del Servizio Turismo o suo delegato;
 - d. un rappresentante per ciascuna delle Associazioni agrituristiche regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - e. un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
 - f. un rappresentante di ciascuna delle Province;
 - g. un funzionario del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale con funzioni di segretario.
3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
4. L'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo:
- a. svolge attività di monitoraggio delle attività agrituristiche al fine di fornire informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia; l'attività dell'Osservatorio è anche finalizzata a favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e di promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività agrituristiche;
 - b. propone attività di indagine e di studio finalizzate a supportare l'attività di indirizzo e programmazione della Regione Puglia sulla materia oggetto della presente legge.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione territoriale approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali che individua gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo regionale e stabilisce le relative azioni attuative.
2. Il Programma viene predisposto dal Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale di concerto con l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo, le Amministrazioni Provinciali e le Autorità di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali. Il programma ha una durata quinquennale ed è approvato dalla Giunta Regionale.
3. Il Programma deve prevedere:
 - a) la descrizione delle aree rurali con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, naturali e di utilizzazione agricola nonché al patrimonio artistico, architettonico, storico – culturale;
 - b) la descrizione delle specie vegetali ed animali che caratterizzano la biodiversità del territorio pugliese;
 - c) la sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di essere utilizzato per attività di agriturismo;
 - d) la descrizione dell'offerta enogastronomia regionale con particolare riferimento alle produzioni di qualità, biologiche e alla cucina tradizionale contadina;
 - e) la descrizione delle attività agrituristiche e delle attività assimilate in atto;
 - f) l'individuazione delle zone di maggior interesse agrituristico;



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

- g) le potenzialità di sviluppo delle attività agrituristiche.
- h) le specifiche azioni attuative;
- i) l'indicazione delle attività di studio, di ricerca e di formazione che possono agevolare lo sviluppo ed il miglioramento dell'offerta agrituristica regionale;
- j) le norme per la tutela e la salvaguardia delle zone aventi specifico interesse agrituristiche, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- k) le attività per la promozione dell'offerta agrituristica regionale.

TITOLO II
PESCATURISMO E ITTITURISMO

Art. 15

Definizione delle attività di pescaturismo e ittiturismo

1. La presente legge, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia di pesca, disciplina le attività connesse alla pesca, effettuate dall'imprenditore ittico.
2. Il pescaturismo è definito come l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, per effettuare escursioni lungo la costa, per partecipare alle operazioni di pesca professionale, per esercitare la pesca sportiva e tutte quelle attività atte a promuovere la cultura dei luoghi, del mare e della pesca. Prevede anche attività di ristorazione a bordo o a terra al fine di valorizzare i prodotti del mare e recuperare le antiche ricette regionali dei luoghi dove si svolge (D.M. 13 aprile 1999 n. 293, D.L. 26 maggio 2004 n.154).
3. L'ittiturismo è definito come l'attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, esercitata da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, nonché la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione e le azioni di promozione e valorizzazione (D.L. 26 maggio 2004 n. 154, Legge agriturismo n. 96 del 20 febbraio 2006).
4. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività di pescaturismo e/o ittiturismo, l'imprenditore ittico e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale dell'impresa ittica. Tali addetti sono considerati operatori della pesca ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Art. 16

Determinazione di criteri e limiti dell'attività di pescaturismo e di ittiturismo

1. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo, definite nell'articolo 15, risultano connesse all'attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell'attività di pesca professionale è superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

- accessorie. Per entrambe le attività l'esercizio della pesca professionale deve essere prevalente. La prevalenza è dimostrata quando il numero di giornate destinate alle attività connesse non supera il 40 per cento di quelle destinate all'attività di pesca professionale.
2. L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo deve rispondere ai seguenti criteri:
- a) i pasti somministrati sono ottenuti per almeno il 60 per cento con prodotti di aziende ittiche sarde, di cui almeno il 50 per cento provenienti dalla propria impresa ittica o da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale;
 - b) le attività sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale. Possono pertanto essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità delle imprese/cooperative di pesca adeguatamente uniformati alle norme igienico sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Entro 180 giorni dalla data di emanazione della presente legge saranno definiti, con apposito provvedimento amministrativo, i seguenti punti:
- c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
 - d) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;
 - e) le tabelle per il calcolo delle giornate lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti utilizzati nella somministrazione dei pasti.
 - f) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienicosanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
 - g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo;
 - h) le modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell'articolo 19 della L. 241/1990 e successive modificazioni;
 - i) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo;
 - j) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
 - k) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

Articolo 17

Albo Regionale degli operatori ittituristici e pescaturistici

1. È istituito, presso il Servizio Caccia e Pesca dell'Area delle Politiche per lo Sviluppo Rurale, l'Albo degli operatori di pescaturismo e ittiturismo.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

- L'albo è composto da due sezioni, una per la pescaturismo e una per l'ittiturismo.
2. L'operatore di pescaturismo che ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del DM n. 293/99 deve darne comunicazione, entro 30 giorni dal rilascio, al Servizio Caccia e Pesca, affinché questo provveda ad inserirlo nell'apposita sezione dell'Albo. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata copia del permesso all'esercizio della pescaturismo.
 3. L'operatore di ittiturismo deve darne comunicazione, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'avvio dell'attività ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, al medesimo ufficio sopra richiamato.
 4. La cancellazione dall'albo è disposta:
 - a) qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi;
 - b) nei casi di revoca dell'autorizzazione;
 - c) per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.
 5. L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:
 - a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
 - b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni.
 6. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio è ubicata l'attività ittituristica o pescaturistica, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'albo di cui al comma 1.

Art. 18

Autorizzazione all'esercizio delle attività di ittiturismo

1. Relativamente all'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio di pescaturismo la disciplina è contenuta nel DM n. 293/99, che prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte del Capo del Compartimento Marittimo competente.
2. Relativamente all'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio di ittiturismo, l'operatore ittico deve presentare una Dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, al Comune nel quale intende avviare l'attività. Alla Dichiarazione di inizio attività deve allegare i documenti, anche sotto forma di autocertificazione, individuati dall'apposito provvedimento amministrativo di cui all'art. 17.
3. L'autorizzazione specifica le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di apertura richiesti dal titolare. E' possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti.

14





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

4. L'autorizzazione comunale ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall'articolo 17.
5. Le variazioni delle attività autorizzate devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di iscrizione.

Articolo 19

Obblighi dell'esercente l'attività di pesca turismo

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di pesca turismo deve:
 - a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
 - b) dichiarare le tariffe che si intendono applicare;
 - c) presentare annualmente all'ente competente, con le modalità e i termini previsti dall'apposito provvedimento amministrativo di cui all'art. 18, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
 - d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;
 - e) Dotarsi di materiale di pronto soccorso conforme ai decreti di legge;
 - f) Dotarsi di mezzi di salvataggio collettivi, individuali e per bambini;
 - g) Dotarsi di apparecchio VHF Segnali di soccorso – Estintori;
 - h) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge.

Articolo 20

Obblighi dell'esercente l'attività di ittiturismo

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di ittiturismo deve:
 - a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
 - b) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione al Comune;
 - c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;
 - d) comunicare al Comune l'eventuale cessazione dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa
 - e) esporre al pubblico le tariffe praticate;
 - f) presentare annualmente all'ente competente, con le modalità e i termini previsti dall'apposito provvedimento amministrativo di cui all'art. 18, una dichiarazione



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente

- g) deve ospitare i turisti in locali di sua proprietà o nella sua disponibilità;
- h) deve aver ottenuto le concessioni edilizie necessarie per l'esercizio dell'attività connessa;
- i) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza
- j) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
- k) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge

Articolo 21

Sospensione e revoca dell'autorizzazione per l'attività di ittiturismo

1. Il Comune sospende l'esercizio dell'attività di ittiturismo qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi imposti dalla presente legge e dalle altre disposizioni normative vigenti.
2. L'autorizzazione è revocata dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:
 - a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) abbia perduto i requisiti di legge;
 - c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 17.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Nelle more dell'istituzione degli elenchi provinciali degli operatori agrituristici e del trasferimento automatico degli iscritti nell'elenco regionale, l'elenco regionale di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 34/85 resta valido sino al completo trasferimento degli aventi diritto e comunque entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.
2. In attuazione di quanto stabilito al comma 1 dell'art. 4 si applicano, sino a nuova determinazione, i parametri stabiliti dalla determinazione del Dirigente Settore Alimentazione n. 356 del 30 Agosto 2007 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura" in attuazione del Decreto Legislativo 22 Aprile 2004, n. 99.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Assessore Risorse Agroalimentari

3. Alle domande presentate prima della data di pubblicazione della presente legge alle Amministrazioni Provinciali competenti, per il tramite dei Comuni, ai fini dell'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, devono essere applicate le procedure di cui all'art. 5 della Legge regionale 34/85.
4. La legge regionale 22 maggio 1985. n. 34, "Interventi a favore dell'agriturismo", salvo quanto previsto al precedente comma 3, è abrogata con l'entrata in vigore della presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali, che contrastano con la presente legge.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di agriturismo si rinvia alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Art. 23

Norme finanziarie

1. La Regione Puglia, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Legge, non prevede alcun onere finanziario a carico del Bilancio Regionale, in quanto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 28/01.